

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISAGLIA, MANCINO, BEORCHIA, TOROS,
TONUTTI e GIUST**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1984

Tutela e valorizzazione del gruppo linguistico sloveno nel
Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame ripropone il testo di un disegno di legge che nella stessa materia i senatori del Gruppo democratico cristiano avevano presentato nella scorsa legislatura (atto Senato 1779). Con la nostra iniziativa ci proponiamo di contribuire ad una più puntuale e sistematica applicazione dell'articolo 6 della Costituzione al gruppo linguistico sloveno.

Anch'esso, al pari delle altre minoranze nazionali esistenti in Italia, va tutelato nelle sue peculiari caratteristiche etnico-culturali, salvaguardandone e valorizzandone l'identità.

Già oggi, in vero, non mancano nell'ordinamento della Repubblica disposizioni miranti a tale scopo: quelle emanate in attuazione del *Memorandum* di intesa di Londra e dell'annesso statuto speciale per la tutela della minoranza slovena nella provincia di Trieste (ex zona A) e, corrispettivamente, di quella italiana nei comuni di Capodistria e Buie (ex zona B). Tra esse, in particolare, le leggi dello Stato con cui sono state istitu-

te scuole di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena, nonché altre misure adottate, in quell'ambito territoriale, in via amministrativa, con provvedimento formale o anche di fatto. Anche la regione Friuli-Venezia Giulia, da parte sua, ha emanato norme a favore della minoranza slovena, nelle materie di sua competenza.

Lo statuto speciale, di cui si è detto, ha cessato di avere effetto al momento in cui è entrato in vigore il trattato italo-jugoslavo firmato a Osimo il 10 novembre 1975. In esso peraltro è contenuto l'impegno delle parti ad assicurare il mantenimento del livello di protezione dei rispettivi gruppi etnici residenti nelle ex zone A e B, previsto dalle norme dello statuto speciale decaduto. Ricordiamo questo per precisare il significato e la portata di quella legge di tutela per la minoranza slovena la cui approvazione intendiamo, anche per questa parte, sollecitare con la nostra iniziativa.

Al di là di obblighi internazionali (che riguardano, peraltro, la sola provincia di Trieste) la legge di tutela sarà un atto di di-

ritto interno dello Stato, emanato nell'esercizio della sua sovranità; un atto che costituirà una realizzazione autonoma del principio di protezione dei cittadini appartenenti ad un gruppo etnico differenziato sancito nell'articolo 6 della Carta costituzionale e riaffermato all'articolo 3 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. Attuare l'articolo 6 della Legge fondamentale significa, nel caso della minoranza slovena, non solo confermare misure di cui essa già fruisce, ma anche integrare e perfezionare le disposizioni esistenti, componendole in un sistema normativo che sia suscettibile di applicazione a tutto il gruppo linguistico.

La proposta normativa, nella previsione dell'articolo 1, interessa, direttamente o virtualmente, le comunità etniche slovene che vivono nella regione Friuli-Venezia Giulia con un insieme di disposizioni che investono gli aspetti che sono fondamentali in ogni regime di protezione: sono quelli che toccano la salvaguardia e la valorizzazione delle caratteristiche culturali e linguistiche del gruppo minoritario.

Proponendoci di apprestare gli strumenti per una tutela complessiva della minoranza slovena, non dimentichiamo, peraltro, nè sottovalutiamo ciò che a nostro avviso è un incontrovertibile dato di fatto; e cioè che nell'ambito di quelle popolazioni, che pure hanno una comune derivazione etnica, vi sono situazioni diverse.

Il loro insediamento su quel territorio, che oggi è della regione Friuli-Venezia Giulia, è avvenuto nell'arco di un millennio, in momenti diversi, remoti nel tempo o a noi più prossimi, della storia di quel popolo, che solo in epoca relativamente recente ha assunto coscienza di una propria identità nazionale, nell'universo dei popoli slavi.

Quegli stessi territori non hanno avuto una sorte comune. Seguendo separate vicende storico-politiche le popolazioni che su di essi vivevano si sono trovate ad appartenere a comunità diverse per la composizione sociale, per l'ordinamento statale, per la cultura prevalente.

A ciò si aggiunga quell'integrazione che si è realizzata non soltanto per la forza co-

gente delle istituzioni, ma anche per la generale evoluzione dei rapporti economico-sociali, in modo più o meno accentuato a seconda delle condizioni geografiche e politiche, e allora non apparirà strano come, in popolazioni che hanno una comune derivazione etnica, diversa sia la « memoria » della propria origine; non solo, ma anche come in esse non abbia uguale intensità l'aspirazione ad un regime giuridico differenziato rispetto a quello della nazione maggioritaria.

Il concetto stesso di tutela, quando non sia correttamente inteso, può costituire motivo di divisione all'interno di una stessa comunità etnicamente omogenea, quali sono quelle delle valli del Natisone, del Torre e di Resia in provincia di Udine.

Un uso strumentale del discorso sulla tutela e sull'appartenenza o meno ad una minoranza nazionale può esasperare la contrapposizione tra chi ritiene utile valorizzare le peculiari espressioni culturali e linguistiche di quelle comunità, ma si oppone ad introdurre in esse elementi che reputa ad esse estranei, quali l'uso della lingua slovena, e chi, proponendosi invece di suscitare in questi gruppi di popolazione una coscienza etnica, sostiene l'appartenenza delle parlate locali alla lingua slovena e afferma la necessità dell'apprendimento e dell'uso di quest'ultima, anche per rivitalizzare le prime; la contrapposizione tra chi considera una piena integrazione nella comunità nazionale italiana indispensabile per uscire da una condizione di isolamento e di emarginazione dallo sviluppo economico-sociale e chi invece ravvisa nella rivendicazione di una identità linguistica di minoranza, e dello *status* correlativo, il presupposto di ogni azione diretta alla promozione sociale di quelle popolazioni e ad arrestare il declino demografico di quelle comunità.

Consideriamo pericoloso alimentare questo contrasto e favorirne artificiose amplificazioni; oggi più che mai è necessaria unità di intenti per realizzare obiettivi di comune progresso civile ed economico in zone che hanno molto sofferto, anche nell'ultimo conflitto, e hanno vissuto in modo drammatico le vicende del confine nord-orientale.

È preciso dovere della Democrazia cristiana, non solo per le responsabilità che ad essa incombono nella politica nazionale, ma anche per la sua ispirazione ideale, ricercare sul piano legislativo soluzioni le più rispettose dei principi della Costituzione, là dove questa riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; costituisce vincolante impegno della Democrazia cristiana opporsi a qualsiasi formulazione che possa avere carattere impositivo, che non tenga adeguato conto della diversa realtà minoritaria effettivamente esistente e che non abbia in massima considerazione le volontà dei singoli e della comunità.

Nel testo che proponiamo all'approvazione del Senato l'elemento soggettivo ha il risalto che ad esso spetta nella soluzione del problema dell'appartenenza o meno ad un gruppo minoritario.

Invero l'appartenenza ad una minoranza linguistica è questione di volontà e non questione di fatto. La tesi per cui tale appartenenza sarebbe riconoscibile mediante dati obiettivamente controllabili è espressione di una concezione del mondo che, sopravvalutando le differenze etniche e razziali esistenti tra gli uomini, ci è estranea.

Sappiamo invece che ogni discorso sulla « presa di coscienza » o sulla « consapevolezza » della propria identità etnica sottintende una scelta più o meno esplicita e, quindi, un atto di volontà. A questi criteri si ispira la disciplina che proponiamo, nell'intento di risolvere il problema dell'appartenenza al gruppo minoritario dove il problema esiste e non di suscitarlo artificiosamente ove non si ponga.

Non riteniamo nell'attuale situazione di collegare l'applicazione delle misure di tutela a forme di censimento etnico, anche se ci siamo posti il problema della consistenza numerica che deve avere la minoranza, in una data circoscrizione territoriale, perchè possa fruire della tutela prevista dalla legge.

Appunto perchè riteniamo che l'esistenza di un gruppo etnico non si fondi tanto su legami di sangue e nemmeno sull'uso di un

certo codice linguistico, ma sul senso di appartenenza dei suoi membri e sulle iniziative che essi sviluppano, con la nostra proposta intendiamo dare agli stessi interessati, singoli e comunità, gli strumenti giuridici per far valere la loro volontà in ordine alla concreta applicazione delle misure di tutela, con particolare riguardo a quelle concernenti l'uso della lingua nei rapporti con la Pubblica amministrazione e la giustizia e nei consessi elettivi.

L'articolo 1 indica i destinatari delle misure legislative: sono i cittadini del gruppo linguistico sloveno residente nella regione Friuli-Venezia Giulia. Lo stesso articolo assegna alla legge un obiettivo non solo di salvaguardia delle caratteristiche del gruppo, ma anche di valorizzazione del suo patrimonio di tradizioni, di lingua e di cultura.

Nell'articolo 2 ci si occupa dell'uso della lingua slovena.

Non occorre dire che l'uso privato della lingua, pur nel senso più ampio, comprendente le pubbliche manifestazioni, le celebrazioni liturgiche, le scritte murali, le attività economiche e giuridiche rientranti nell'autonomia negoziale prevista, è già tutelato e costituzionalmente garantito.

Le disposizioni riguardano invece l'uso pubblico della lingua, l'uso cui il singolo cittadino è facoltizzato nei rapporti con il « potere pubblico » e cioè con l'Amministrazione pubblica statale e dei vari enti locali, nonchè con la magistratura.

A tale diritto corrisponde un dovere da parte degli organi pubblici di fornire comunicazioni e risposte nella lingua slovena, senza alcuna limitazione od aggravio, nè dal punto di vista giuridico, nè dal punto di vista pratico.

La disciplina prevista dall'articolo 2 trova senz'altro applicazione nei comuni indicati nella tabella A annessa al disegno di legge. Essa però è suscettibile di estensione là dove esistano le condizioni e venga attivato il procedimento regolato nell'articolo 3.

Per le ragioni di cui prima si è detto, si è voluto lasciare agli interessati l'iniziativa di provocare il riconoscimento della sussistenza di un gruppo minoritario, di un

gruppo cioè che manifesti la volontà di essere tutelato secondo le disposizioni della legge per la minoranza slovena.

È previsto anche l'intervento nel procedimento del comune e della regione e quindi il concorso degli organi rappresentativi locali nella decisione, che è rimessa alla massima autorità di Governo.

Nell'articolo 4 ci si occupa, invece, dell'uso della lingua nei consessi amministrativi; se ne afferma il diritto nelle località indicate nella tabella B e si determinano le modalità del suo esercizio.

Nelle medesime località dell'articolo 4, il successivo articolo 5 prevede che lo sloveno possa essere usato anche nelle scritte pubbliche e nella toponomastica, mentre l'articolo 6 disciplina il procedimento per l'estensione di queste stesse disposizioni ad altre località non incluse nella tabella B annessa al disegno di legge.

L'articolo 7 dispone in ordine ad un supporto organizzativo, indispensabile per rendere effettivo il diritto di usare lo sloveno nei rapporti pubblici; esso è un adeguato contingente di traduttori-interpreti in lingua slovena, da assegnare ai vari uffici pubblici operanti nella regione.

Con gli articoli da 8 a 12 si affrontano i problemi connessi alla scuola in lingua slovena.

Anche a questo proposito non è possibile evitare una distinzione, dovuta al fatto che nelle province di Trieste e di Gorizia, e solo in quelle, già esiste ed opera a tutti i livelli la scuola con lingua di insegnamento slovena, ordinata con le leggi n. 1012 del 1961 e n. 932 del 1973.

La via di una pura e semplice estensione di quell'ordinamento anche ad alcune zone della provincia di Udine non sembra praticabile, per difficoltà didattiche non superabili.

Intendiamo riferirci al fatto che la lingua letteraria slovena è raramente conosciuta nelle stesse zone in cui invece sono diffuse parlate appartenenti a quel ceppo linguistico.

Dalla cennata distinzione tra le province di Trieste e Gorizia da un lato e le zone

nord-orientali della provincia di Udine dall'altro deriva la diversità di proposte.

Tali proposte sono, da un lato, di potenziamento delle scuole già esistenti nelle due prime province e, dall'altro, di introduzione dell'insegnamento dello sloveno, in attuazione di un programma organico di sperimentazione didattica, nella scuola dell'obbligo in quelle località della provincia di Udine che a ciò manifestino interesse.

Solo quando quella sperimentazione abbia conseguito un esito positivo si potrà pensare a compiere un passo ulteriore, quello di corsi di insegnamento in lingua slovena nell'ambito delle istituzioni scolastiche già esistenti.

Per le zone che oggi non fruiscono della scuola slovena, con ciò, si propongono strumenti flessibili, la cui applicazione graduale è rimessa alla volontà delle famiglie e delle comunità interessate a quelle attuazioni.

In tutte e tre le province, invece, sarà utile provvedere ad un adeguamento dell'amministrazione scolastica, per renderla maggiormente idonea ai compiti ad essa spettanti in ordine alla scuola con lingua di insegnamento slovena là dove esiste, nonchè alla realizzazione dei nuovi programmi là dove ne sarà richiesta l'applicazione.

L'ultimo articolo del disegno di legge riguarda la restituzione nella forma originaria dei nomi e dei cognomi dei cittadini in lingua slovena.

Siamo ben consapevoli che la minoranza slovena avanza anche altre richieste e manifesta ancora altre esigenze, alcune delle quali hanno rilievo ai fini di una più completa tutela del gruppo etnico e di una piena valorizzazione del suo patrimonio culturale e linguistico; ma volutamente abbiamo limitato la nostra proposta alle materie di cui si è detto per una duplice considerazione. Si tratta di materie — quelle della lingua e della scuola — che sono fondamentali in qualsivoglia regime di tutela di minoranza e che vanno considerate congiuntamente, mentre per altre misure si può far ricorso a distinti provvedimenti legislativi dello Stato e della regione, quando addirittura non

si tratti di impegni già assunti per legge (è il caso delle trasmissioni televisive in lingua slovena).

A nostro avviso, poi, la tutela di una minoranza non si esaurisce in un'unica scelta legislativa, specie quando essa non sia concepita in modo statico, come un'insieme di misure di protezione che fissino una volta per tutte lo *status* del cittadino di lingua diversa da quella nazionale.

È necessario, è vero, assicurare comunque e prioritariamente un minimo di protezione: ma al di là di quella soglia si deve procedere con un indirizzo complessivo, articolato sui diversi livelli di governo, volto a favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle comunità minori, un indirizzo che è a sua volta espressione di un più ampio

orientamento di difesa e di promozione del pluralismo sociale.

In tal modo riteniamo anche di contribuire, per quanto sta in noi, a dare concreta attuazione ai principi affermati nella Carta dei diritti dell'uomo e nel trattato di Helsinki e di dare un apporto al conseguimento degli obiettivi indicati nel preambolo del trattato di Osimo.

È con questi convincimenti e con questo spirito che presentiamo questo disegno di legge e ci accingiamo ad un dibattito che auspichiamo si tenga in tempi brevi ed in termini conclusivi, per dare applicazione, anche su questo punto, ad un precetto della Costituzione e completare l'ordinamento democratico della nostra Repubblica, rafforzandone, in tal modo, la coesione unitaria.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Nella regione Friuli-Venezia Giulia i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno diritto, in quanto appartenenti al gruppo stesso, alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle caratteristiche etnico-culturali, delle tradizioni e della lingua, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Fermo restando che nella regione Friuli-Venezia Giulia la lingua ufficiale è l'italiano, nelle località indicate nella tabella A annessa alla presente legge i cittadini del gruppo linguistico sloveno ivi residenti hanno il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con le locali autorità amministrative e giurisdizionali e di ricevere risposta dalle stesse in tale lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato da traduzione in lingua slovena.

Le sentenze, le ordinanze, i decreti e le altre decisioni giurisdizionali nonchè i provvedimenti amministrativi adottati dalle locali autorità giurisdizionali e amministrative che riguardano direttamente i cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nelle località indicate nella tabella A, sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.

Nei procedimenti penali che si svolgono davanti alle locali autorità giudiziarie, qualora il cittadino di lingua slovena residente nelle località indicate nella tabella A abbia chiesto di essere esaminato o interrogato nella lingua materna, il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.

Negli stessi procedimenti, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne fa immediata traduzione anche in lingua slovena, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.

I cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nelle località indicate nella tabella A hanno diritto, salvo i casi di flagranza di reato e di urgenza, di servirsi della loro lingua nei rapporti con gli organi di polizia giudiziaria e tributaria per i fatti compiuti in dette località.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 sono estese ai comuni che, nelle forme e con le modalità di seguito specificate, vengano inclusi nell'elenco di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Le relative variazioni alla tabella sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e sono promosse dall'iniziativa dei cittadini elettori residenti nei comuni interessati.

La richiesta deve essere sottoscritta da un numero di elettori non inferiore al 25 per cento degli elettori residenti. La richiesta viene istruita dal Commissario di Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia, che acquisisce il parere del consiglio comunale competente e del consiglio regionale ed inoltra gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Nelle località di cui alla tabella B annessa alla presente legge, nelle adunanze dei consigli comunali, di quelli circoscrizionali e delle assemblee dei consorzi di cui detti comuni facciano parte, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno facoltà, ove lo dispongano gli stessi organi collegiali, di usare la propria lingua in tutti gli interventi orali o scritti, nonchè nella pre-

sentazione di proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni, e possono altresì richiedere la verbalizzazione dei loro interventi anche in sloveno.

Art. 5.

Nelle località di cui alla tabella B annessa alla presente legge, i comuni interessati hanno facoltà di usare anche la lingua slovena nelle insegne comunali, nei gonfaloni, nella loro carta ufficiale e in genere in tutte le scritte pubbliche.

Nelle stesse località può essere usata la toponomastica e la segnaletica stradale anche in lingua slovena.

La legge regionale determina le modalità per il ripristino della dizione slovena tradizionalmente usata.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sono estese ai comuni già elencati nella tabella A che, nelle forme e con le modalità di seguito specificate, vengano inclusi nell'elenco della tabella B.

Le variazioni relative alle tabelle sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, per iniziativa dei comuni interessati.

La richiesta viene istruita dal Commissario di Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia, che acquisisce la deliberazione del consiglio comunale competente, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, ed il parere del consiglio regionale ed inoltra gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun esercizio finanziario il contingente

numerico dei traduttori-interpreti in lingua slovena che possono essere complessivamente assegnati per incarico presso i vari uffici pubblici nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto di cui al comma precedente viene altresì stabilito il compenso spettante ai traduttori-interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun ufficio.

L'incarico di traduttore-interprete viene conferito a tempo determinato, per la durata massima di un anno, con decreti dei prefetti, previo l'accertamento di adeguata conoscenza delle lingue italiana e slovena.

La destinazione, anche temporanea, dei traduttori-interpreti è disposta dal prefetto presso i vari uffici, in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici medesimi.

I traduttori-interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo secondo i compiti ad essi assegnati dal prefetto. Essi prestano giuramento di adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al prefetto al momento in cui assumono l'incarico.

Art. 8.

Nelle località indicate nella tabella A annessa alla presente legge, in relazione alle richieste dei comuni interessati e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della commissione consultiva prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, il Ministro della pubblica istruzione istituisce scuole di ogni ordine e grado con lingua di insegnamento slovena, in ragione delle effettive accertate esigenze, specie per quanto attiene ai tipi e indirizzi della scuola secondaria superiore.

Al fine di soddisfare con urgenza a tali esigenze in rapporto ai mezzi disponibili, possono anche essere istituiti corsi di insegnamento in lingua slovena nelle scuole con lingua di insegnamento italiana, anche in deroga al numero minimo di allievi previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Nelle scuole materne statali, site in località diverse da quelle indicate nella tabella A annessa alla presente legge, ove i genitori ne facciano richiesta, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi agli usi, ai costumi, alle tradizioni e alla cultura delle comunità locali.

L'insegnamento di detti argomenti sarà svolto nella parlata locale slovena da docenti per i quali tale parlata è quella materna.

Nelle scuole elementari, site in località diverse da quelle indicate nella tabella A annessa alla presente legge, ove i genitori degli allievi ne facciano richiesta, l'insegnamento della lingua slovena viene impartito in attuazione di un organico programma di sperimentazione didattica.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, saranno definite le modalità di elaborazione, di approvazione e di attuazione del programma di sperimentazione didattica, le direttive di orientamento per l'insegnamento della lingua slovena nonchè i requisiti per la nomina degli insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione è altresì autorizzato ad istituire, all'inizio di ciascun anno scolastico per il periodo di attuazione del programma, il numero di posti occorrente.

Nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento italiana che, per la loro collocazione territoriale, ammettono alla frequenza alunni delle scuole elementari già interessate al programma di sperimentazione didattica previsto dal terzo comma, potranno essere istituiti corsi con lingua di insegnamento slovena.

Detti corsi saranno istituiti dal Ministro della pubblica istruzione dopo cinque anni dall'inizio della sperimentazione didattica ed in base ai risultati conseguiti con la sua attuazione, nonchè in relazione alle effettive accertate esigenze inerenti allo sviluppo degli studi e alle richieste dei genitori degli alunni, con le modalità previste nell'articolo 8.

La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire corsi di formazione professionale con lingua di insegnamento slovena.

Art. 10.

È costituito, con sede a Gorizia, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con lingua di insegnamento slovena.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa; il suo ordinamento è regolato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 11.

Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di lingua slovena e per la vigilanza sulle medesime è assegnato al provveditore agli studi di Trieste e a quello di Gorizia un vice provveditore scelto nei ruoli del personale ispettivo, direttivo ed insegnante istituiti con la legge 19 luglio 1961, n. 1012.

Per la gestione del programma di sperimentazione didattica previsto dall'articolo 9 e per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla sua attuazione è istituito un apposito ufficio presso il Provveditorato agli studi di Udine.

Ad esso è preposto un funzionario della carriera direttiva che abbia piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 12.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, 22 dicembre 1973, n. 932, e successive modificazioni, all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come integrato dall'articolo 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1.

Art. 13.

I cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno diritto di dare ai propri figli nomi sloveni e di ottenere che negli atti pubblici e nei certificati il loro nome e cognome siano riportati in forma corretta secondo l'ortografia slovena.

I cittadini del predetto gruppo hanno altresì diritto di ottenere, su richiesta e senza spese, la restituzione nella forma originaria del nome e cognome alterati o comunque cambiati durante il periodo fascista, mediante domanda indirizzata alla corte di appello del distretto in cui risiedono. In tale caso si applicano le procedure indicate dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II.

La restituzione deve essere disposta nel termine di novanta giorni dalla richiesta. Gli ufficiali di stato civile provvedono alle necessarie annotazioni.

TABELLA A*Provincia di Trieste*

Comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Provincia di Gorizia

Comuni di: Cormons, Doberdò del Lago, Gorizia, S. Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo.

TABELLA B*Provincia di Trieste*

Comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, S. Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste (limitatamente alle circoscrizioni di Altipiano est e Altipiano ovest).

Provincia di Gorizia

Comuni di: Cormons (limitatamente alla circoscrizione di Plessiva), Gorizia (limitatamente alle circoscrizioni di Piuma-Oslavia, Sant'Andrea, Piedimonte), Doberdò del Lago, S. Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo.